

STATUTO

**CGM FINANCE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRESCIA BS VIA ROSE DI SOTTO
53

Numero REA: BS - 401144

Codice fiscale: 03452040177

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-02-2019 - Statuto completo	2
--	---

- 1 -

Allegato "B" al N. 37541/19195 Rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART.1 DENOMINAZIONE

E' costituito un consorzio cooperativo sotto forma di società cooperativa sociale denominato "CGM Finance Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale".

Esso può operare con la denominazione abbreviata "CGM Finance s.c.s. Impresa Sociale".

Al Consorzio, in quanto impresa sociale ed ente del Terzo settore, si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui al "Codice del Terzo Settore" decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.112, e loro successive modificazioni.

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni

ART.2 SEDE

La società ha sede legale nel comune di Brescia .

Il consorzio potrà istituire e sopprimere, nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

ART.3 DURATA

La società avrà la durata fino al 31/12/2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART.4 SCOPO

Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità senza scopo di lucro e svolge la propria attività prevalentemente in favore dei soci.

Il Consorzio esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa d'interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consorzio si prefigge di promuovere collaborare e partecipare allo sviluppo ed al consolidamento del movimento Cooperativo e mutualistico, favorendo la costituzione di nuove Cooperative o società da esse partecipate, lo sviluppo e l'affermarsi delle imprese socie.

Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del Movimento Cooperativo mondiale ed aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Il Consorzio ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo sviluppo di attività sociali delle cooperative consorziate nell'ambito di quanto previsto dalla Legge 8.11.1991 n. 381, dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.112 ed eventuali modificazioni ed integrazioni,

Il Consorzio in particolare opera secondo principi di mutualità e solidarietà, democraticità interna ed esterna ed associazionismo tra le cooperative.

Operando secondo questi principi il Consorzio intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative e

- 2 -

dei consorzi soci e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati.

Il Consorzio intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione di valori morali e sociali della cooperazione all'interno del movimento cooperativo italiano o della società tutta.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art.2516 c.c. dagli Amministratori ed approvato dall'Assemblea dei Soci.

ART.5 OGGETTO

Il Consorzio con spirito mutualistico e senza finalità di lucro, e nel rispetto sostanziale della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli artt.2512 e seguenti del codice civile, e nello spirito di mutua cooperazione tra le cooperative ed i consorzi aderenti, si propone di compiere le operazioni ed i servizi finanziari consentiti dalla legge, all'interno del gruppo di imprese consorziate, utili per il raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di ogni attività nei confronti del pubblico e/o riservata per legge a soggetti muniti di requisiti non posseduti dal Consorzio.

Il Consorzio inoltre si prefigge di fornire servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo Settore.

Per il raggiungimento di tale scopo il Consorzio svolge, in via prevalente ed escludendone l'esercizio nei confronti del pubblico, le seguenti attività finanziarie ai sensi e nei modi consentiti dalla vigente normativa:

1. attività di finanziamento sotto qualsiasi forma esclusivamente a favore del proprio gruppo di imprese, in particolare dei consorzi, delle cooperative socie e delle imprese da queste controllate, ivi compreso ogni tipo di finanziamento anche connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto crediti dei partecipanti al gruppo sulla base di appositi regolamenti, credito ipotecario, prestiti su pegno così come definito alla vigente normativa in materia finanziaria e bancaria. L'attività di finanziamento può consistere anche nella prestazione di garanzie a favore degli enti soci;
2. attività effettuata esclusivamente nei confronti dei propri soci volta al servizio di incasso e trasferimento di fondi, tramite addebiti o accrediti effettuati con qualunque modalità tramite il sistema bancario ovvero anche attraverso operazioni di compensazione di crediti e di debiti sui conti correnti di corrispondenza dei soci stessi;
3. attività di assunzione di partecipazioni purché di minoranza e strettamente connessa e servente all'attività di finanziamento ai partecipanti al gruppo cooperativo di cui ai precedenti numeri 1) e 2);
4. attività di compravendita, permuta, possesso e gestione di titoli pubblici o privati.

Per il raggiungimento dello scopo sociale il Consorzio può svolgere attività di raccolta di risparmio nei limiti stabiliti dalle norme di legge e dalle istruzioni regolamentari dell'autorità di vigilanza.

La complessiva operatività del Consorzio è riservata, in via prevalente, ai rapporti con le cooperative e con i Consorzi da queste formate .

Resta espressamente esclusa l'attività di raccolta del risparmio presso il pubblico, e di ogni altra attività riservata per disposizione di legge.

Il Consorzio può svolgere attività strumentali rispetto a quelle sopra elencate, purché a favore di enti soci, fra le quali si indicano, a puro titolo esemplificativo, quelle di:

- 3 -

- a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;
- b) acquisto, vendita, gestione immobiliare avente natura strumentale o proveniente dal soddisfacimento delle proprie ragioni di credito.
- c) attività di compravendita immobiliare a favore dei soci e servente la richiesta da parte dei soci stessi anche in sostituzione di finanziamenti dedicati.

Il Consorzio, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi:

IL Consorzio può svolgere attività connesse qualora le stesse consentano di sviluppare l'attività esercitata.

Indicativamente sono attività connesse quelle di:

- a) consulenza finanziaria ed advisor finanziario a favore di soci e non soci;
- b) custodia di valori mobiliari;
- c) gestione e partecipazione a fondi di garanzia;
- d) prestazione ai soci della consulenza ed assistenza finanziaria, assistendoli anche nei rapporti con gli Istituti Bancari ed altri Enti Finanziari per le operazioni di credito d'impianto e di esercizio;
- e) attività di consulenza e di assistenza a soggetti non soci nell'ambito di operazioni di diretto interesse dei soci.

Il Consorzio potrà inoltre fornire servizi di elaborazione e di gestione dei dati contabili e aziendali, oltre a servizi per l'impresa in genere ed elaborare piani di fattibilità finanziaria di progetti di investimento nell'interesse dei soci.

Il Consorzio potrà, altresì:

- a) costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovventori finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art.4 della legge 31.01.1992, n.59;
- b) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, da finanziare con l'emissione, a norma dell'art.5 delle Legge n.59 del 1992, di azioni di partecipazione cooperativa;
- c) emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.
- d) emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

Per il raggiungimento dello scopo, nell'ambito del proprio oggetto sociale, l'attività finanziaria viene svolta ai sensi di legge e nel rispetto della Delibera Banca d'Italia n.584/2016 del 08/11/2016 "Provvedimento recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche", e successive modificazioni.

Per il raggiungimento del proprio scopo, il Consorzio impiega esclusivamente le risorse finanziarie a favore dei consorziati e/o delle loro controllate, e la complessiva operatività del Consorzio è rivolta in via prevalente ai rapporti con i consorziati formati da Consorzi costituiti e partecipati da cooperative sociali e non, da cooperative sociali e non, da società da esse controllate, da imprese sociali o ad altri enti del Terzo Settore.

Il Consorzio può aderire a Gruppi Cooperativi Paritetici ai sensi dell'art.

- 4 -

2545-septies C.C..

TITOLO III

SOCI ORDINARI

ART.6 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

La compagine sociale dovrà essere composta in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

Possono essere soci tutte le società ed Enti a forma di cooperative e loro consorzi, legalmente costituite in Italia e in Europa e le società, anche consortili, in forma non cooperativa controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile dalle cooperative socie e dalle associazioni nazionali di rappresentanza della cooperazione ed in generale dai soci, le imprese sociali ex D.Lgs. 112/2017 s.m.i. e gli altri enti del Terzo settore contemplati nel D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i..

Al consorzio potranno inoltre aderire le società, le associazioni, le fondazioni o altre istituzioni non aventi finalità lucrativa che perseguono statutariamente e in via prevalente scopi mutualistici o solidaristici.

ART.7 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

La richiesta di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione, la sede sociale e l'attività svolta;
- b) l'ammontare delle azioni sottoscritte ed oggetto di versamento;
- c) la dichiarazione di attenersi allo statuto, agli eventuali regolamenti ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Alla richiesta devono altresì essere allegati:

- copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso;
- copia dello statuto sociale.

Le cooperative e loro consorzi debbono indicare gli estremi della iscrizione all'Albo delle società cooperative di cui all'art. 2512 del codice civile. L'ammissione a socio ordinario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli amministratori nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

ART.8 TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il capitale sociale dei soci ordinari è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute ai sensi e per gli effetti dell'art.2530 c.c.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata o con posta

- 5 -

elettronica certificata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente purché abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato.

ART.9 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. a comunicare, nel termine di 30 giorni, la perdita del controllo cooperativo di società partecipate dal socio che aderiscano al consorzio;

ART.10 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART.11 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per scioglimento della persona giuridica socia.

ART.12 RECESSO

Il recesso del socio ordinario è consentito nei casi previsti dalla legge, qualora il socio dimostri l'esistenza di ragioni obiettive che gli impediscono di fruire dei servizi del Consorzio.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi del recesso e provvedere di conseguenza.

La richiesta di recesso dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, e, se accolta, annotata dagli amministratori sul libro soci. Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se richiesto tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART.13 ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a carico dei soci ordinari che:

- a) vengano a trovarsi in stato di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di altra procedura concorsuale estintiva;
- b) non osservino gli obblighi statutari;
- c) si rendano morosi nell'adempimento delle obbligazioni assunte verso la Società;
- d) abbiano perduto i requisiti per l'ammissione.

- 6 -

Nei casi indicati dalle lettere “b” e “c” il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata o con posta elettronica certificata a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo soltanto trascorso un mese dal predetto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente. L'esclusione sarà annotata sul libro soci a cura del Consiglio di Amministrazione e comunicata all'escluso a mezzo raccomandata.

ART.14 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

I soci ordinari receduti o esclusi, nonché i liquidatori delle persone giuridiche socie, hanno diritto al rimborso della sola quota sociale la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale in cui il rapporto si è sciolto, ma in misura mai superiore al valore nominale comprensivo delle rivalutazioni effettuate ai sensi dell'art. 21 del presente statuto.

Tale rimborso avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

In ogni caso i soci che cessano di fare parte del Consorzio rispondono verso questo, per due anni dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto rispettivamente effetto, per il pagamento della quota sottoscritta e non versata.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla Società non ha diritto alla liquidazione della propria quota prima di avere adempiuto a tutti gli obblighi garantiti.

Il debito del Consorzio relativo al rimborso della quota del socio è compensato con i crediti del Consorzio verso il socio stesso, anche qualora il recesso o l'esclusione siano dovuti alla attivazione di una procedura concorsuale.

ART.15 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

ART.16 NORME APPLICABILI

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori persone giuridiche, ai sensi dell'art. 2526 del c.c.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i sottoscrittori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59 nonché all'art. 25 del presente Statuto.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i soci ordinari, se non in quanto compatibili con la disciplina prevista dal presente titolo e dalle disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori i diritti patrimoniali ed amministrativi stabiliti in sede di emissione e previsti nel regolamento emanato per ogni categoria di azioni.

- 7 -

Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori, ivi compresi i titoli di cui agli artt. 4 e 5 della L. 31/01/92 n°59, dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Società, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può determinare il contenuto delle azioni delle diverse categorie. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti nel Regolamento di emissione.

ART.17 IMPUTAZIONE A CAPITALE SOCIALE

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati nella misura minima del 25% all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

ART.18 TRASFERIBILITÀ DEI TITOLI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione di titoli, e ove questo sia compatibile con il regime di circolazione del titolo eventualmente previsto dalla legge, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare con raccomandata a.r. al consiglio di amministrazione il nominativo del proposto acquirente fornendo ogni necessaria informazione a riguardo e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere motivato. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà in ogni caso ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine per la comunicazione del gradimento ovvero qualora il gradimento venga negato senza tuttavia che si indichi al socio altro soggetto gradito disponibile all'acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo rispetto al quale viene negato il gradimento, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

ART. 19 MODALITÀ DI EMISSIONE E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, ivi compresa l'emissione dei titoli di cui all'art. 4 della L. 31/01/92 n°59, deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità d'esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 del c.c. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata e motivata su proposta motivata degli amministratori. Non spetta il diritto di opzione ai soci qualora le azioni

- 8 -

di nuova emissione destinate ai soci finanziatori siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ovvero le azioni siano emesse al fine della ripartizione ai soci ordinari dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti l'eventuale sopraprezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto. Con la stessa delibera verrà stabilito il diritto di voto del socio finanziatore e la misura in cui esso si esplica, nel rispetto dei seguenti limiti.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di 5 voti, come meglio determinato nel successivo art. 31.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono in ogni caso superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può tuttavia riservare ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione di una lista predisposta dai soci finanziatori e aperta al voto esclusivamente di essi, di uno o più amministratori o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ART. 20 DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Le azioni dei soci finanziatori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea di emissione dei titoli.

Per i soci sovventori e possessori di azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci ordinari stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.

In ogni caso la remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti e detenuti dai soci non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi di cui alla lettera a) dell'art. 2514 del c.c.

Il capitale dei soci finanziatori è postergato nella copertura delle perdite al capitale conferito dagli altri soci dimodoché, fatti salvi gli ulteriori e diversi diritti eventualmente spettanti alle azioni destinate ai soci finanziatori come stabilito in sede di delibera di emissione delle predette azioni e/o strumenti finanziari, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dalla cooperativa queste ultime graveranno prioritariamente sul capitale conferito dai soci diversi dai soci finanziatori e

- 9 -

solo successivamente, esaurito il predetto capitale, ridurranno il capitale dei soci finanziatori.

Fatta salva la modalità di copertura delle perdite come previsto al precedente comma, la delibera di emissione delle azioni e/o strumenti finanziari destinate ai soci finanziatori può stabilire che, in caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci ordinari, per il loro intero valore.

Ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta nei casi previsti dall'art. 2437 c.c.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, c.c., per un importo corrispondente alla quota parte del patrimonio netto della società, dedotte le riserve indivisibili, risultante dall'ultimo bilancio approvato, detratti gli eventuali dividendi già pagati al socio finanziatori sulla base del detto bilancio.

ART.21 DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEL SOCIO SOVVENTORE COOPERATIVO

Viene prevista l'emissione e sottoscrizione di azioni di socio sovventore da riservarsi a Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, denominati "socio sovventore cooperativo".

A tali azioni di sovvenzione, nominative e trasferibili, sottoscritte dal socio sovventore cooperativo spetta un dividendo la cui entità verrà stabilita dall'assemblea straordinaria nell'ambito della delibera di emissione delle azioni di sovvenzione.

In alternativa, se superiore, un dividendo pari a quello deliberato anno per anno dall'assemblea con riguardo agli altri soci cooperatori o finanziatori.

Nel caso di mancata distribuzione degli utili o di incapienza dell'utile di esercizio, il dividendo dovrà essere recuperato negli esercizi successivi fino alla permanenza del sovventore cooperativo nella compagine sociale.

A tal fine, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. del vigente statuto, l'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, può deliberare l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile tra soci sovventori.

Pertanto, in tale caso, la partecipazione del socio sovventore dovrà essere maggiorata del valore di tale riserva divisibile o di quota parte di essa in caso di presenza di più soci sovventori. Resta fermo che per i soci sovventori (art.4 comma 6, L.59/92) il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore di due punti rispetto a quello stabilito per gli altri soci nella ripartizione degli utili.

Alle azioni di sovvenzione sottoscritte dal socio sovventore cooperativo spetta inoltre la rivalutazione del capitale sociale, obbligatoria in presenza di utili, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della L.59/92, pari al tasso di inflazione, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolate dall'Istat (variazione indice FOI/Istat su base annua) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono prodotti.

Il Consorzio aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane (anche Consorzio CGM) e non potrà recedere dalla stessa per tutta la durata della

- 10 -

partecipazione di sovventore cooperativo. In caso contrario si anticipa la data del recesso di sovventore cooperativo.

All'atto dello scioglimento del Consorzio le azioni sottoscritte dal socio sovventore cooperativo hanno diritto di prelazione rispetto ai soci cooperatori nel rimborso del capitale almeno per l'intero valore nominale.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti del socio sovventore solo dopo che è stato integralmente utilizzato il capitale dei soci cooperatori e degli altri possessori di strumenti finanziari, ai sensi dell'art.20 dello statuto sociale.

Ai detentori delle azioni di sovvenzione spetta un numero di voti in relazione alla quota di capitale sottoscritta e versata secondo quanto previsto dall'art.19 dello statuto sociale, fermo restando il limite massimo di cui all'art.2526, comma 2, codice civile.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, ai sensi di quanto previsto dall'art.19 dello statuto sociale l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio sovventore può recedere trascorsi 5 anni. Il periodo decorre dalla delibera di ammissione a socio sovventore ed il recesso avviene a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata alla data della ricezione della notifica di recesso stesso.

ART. 22 AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, fatta eccezione per le azioni emesse al fine della ripartizione ai soci ordinari dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato ai sensi di legge.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione.

All'art. 34 del presente statuto sono determinate le modalità di

- 11 -

funzionamento dell'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione cooperativa.

ART. 23 ASSEMBLEE SPECIALI

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del Titolo V del presente statuto.

ART. 24 STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, il Consorzio può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni dei soci finanziatori ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, in azioni dei soci ordinari, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del c.c.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori degli altri strumenti finanziari di debito ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 22.

Alle obbligazioni e agli strumenti finanziari di debito si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni in materia di obbligazioni, anche con riguardo ai limiti quantitativi di cui all'art. 2412 c.c.

ART. 25 STRUMENTI FINANZIARI IRREDIMIBILI

Le disposizioni del precedente articolo si applicano altresì agli strumenti finanziari comunque denominati per i quali la delibera di emissione dell'assemblea straordinaria, anche ai fini di assicurare la maggiore patrimonializzazione della società, preveda che:

- a) in caso di andamento negativo della gestione la remunerazione degli stessi possa essere sospesa in uno o più esercizi nella misura strettamente necessaria a evitare la perdita del capitale. In tal caso la delibera di emissione dovrà specificare se la mancata remunerazione in un esercizio si cumula negli esercizi successivi;
- b) in caso di perdite di bilancio che determinino l'azzeramento del capitale versato e delle riserve della Società, le somme rivenienti dalla sottoscrizione dei suddetti titoli possano essere utilizzate per far fronte alle perdite;
- c) in caso di liquidazione della Società il sottoscrittore di essi sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati della Società, ma con priorità rispetto ai soci (ordinari e

- 12 -

finanziatori).

Detti strumenti finanziari devono avere durata non inferiore a 10 anni. Ricorrendone le condizioni di legge, le somme rivenienti dalla sottoscrizione dei detti strumenti finanziari vengono appostate in apposita riserva statutaria costituente voce separata del patrimonio netto della Società.

La deliberazione di emissione degli strumenti finanziari potrà prevedere una clausola di riscattabilità degli stessi da parte della Cooperativa nonché da parte dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 2437-sexies Codice Civile, prevedendo a tal fine i limiti temporali per l'esercizio della facoltà di riscatto e le condizioni economiche.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART.26 ORGANI

Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente
3. il Collegio sindacale.
4. L'organo di revisione.

ART.27 ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione è effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da inviarsi a ciascun socio, al domicilio risultante dal libro soci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La comunicazione dovrà avvenire a mezzo di lettera semplice, posta elettronica, posta elettronica certificata oppure a mezzo fax o altro idoneo strumento di trasmissione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Se effettuata a mezzo di lettera semplice, la notizia della convocazione verrà pubblicata su un organo di stampa a diffusione nazionale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 28 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del consiglio di amministrazione, approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione;

- 13 -

2) determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 35 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche seguendo principi e procedure fissate in apposito regolamento, con modalità tali da consentire ai soci finanziatori, se esistenti, la nomina in assemblea generale, attraverso voto di lista o altrimenti, del numero di amministratori loro eventualmente riservato dalle rispettive delibere di emissione conformemente al presente Statuto;

3) determina la misura dei compensi da corrisponderli agli amministratori per la loro attività collegiale;

4) nomina i componenti del collegio sindacale, con modalità tali da consentire ai soci finanziatori, se esistenti, la nomina in assemblea generale, attraverso voto di lista o altrimenti, del numero di sindaci effettivi e supplenti loro eventualmente riservato dalle rispettive delibere di emissione conformemente al presente Statuto; elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca ai sensi dell'art. 2400 c.c.;

5) conferisce e revoca, su proposta del collegio sindacale se nominato, l'incarico di revisione legale dei conti, secondo quanto previsto nel successivo art. 40 del presente statuto e determina il corrispettivo spettante agli incaricati;

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ex art.2409 bis, se nominato;

7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

8) delibera l'ammontare minimo del capitale che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore;

9) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

10) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 42 del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di strumenti finanziari;

11) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

12) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio d'amministrazione;

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci ordinari ed ai soci finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualora il consiglio d'amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

ART. 29 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce

- 14 -

per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

ART. 30 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

1) in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione richiede che siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 31 INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci ordinari da almeno novanta giorni o nel libro dei soci finanziatori da almeno due giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio finanziatore avrà diritto al numero di voti stabilito dalla delibera di emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 19 dello statuto sociale.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione sociale posseduta.

A ciascun socio persona giuridica è attribuito un voto multiplo sulla base dei seguenti parametri:

1 voto per capitale sottoscritto non superiore a euro 10.000 (diecimila)

2 voti per capitale sottoscritto non superiore a euro 20.000 (ventimila)

3 voti per capitale sottoscritto non superiore a euro 30.000 (trentamila)

4 voti per capitale sottoscritto non superiore a euro 40.000 (quarantamila)

5 voti per capitale sottoscritto uguale o superiore a euro 40.000 (quarantamila).

- 15 -

A ciascun socio persona giuridica è possibile attribuire un voto plurimo determinato in ragione dello scambio mutualistico. L'Assemblea dei Soci potrà approvare un apposito regolamento atto a definire le modalità di attribuzione del voto plurimo così definito.

In ogni caso nessuno dei soci può esprimere da sé solo più di un decimo dei voti in ciascuna assemblea.

I soci sovventori hanno diritto ad esprimere voti in relazione all'ammontare della partecipazione posseduta

nel rispetto delle seguenti proporzioni:

- sino a 100.000 Euro: n. 1 voto;
- da 100.001 Euro e sino a 500.000 Euro: n. 3 voti;
- oltre i 500.000 Euro: n. 5 voti

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Ciascun socio delegato potrà detenere fino ad un massimo di cinque deleghe.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

Il rappresentante comune nominato dall'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 6 della Legge 31.1.1992 n. 59 ha diritto ad assistere all'Assemblea generale della cooperativa, senza diritto di voto, con potere di impugnarne le deliberazioni.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

ART. 32 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o su sua designazione, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori.

La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 33 ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DEL DIRITTO DI VOTO

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi del diritto di voto, l'Assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della Cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile;

- 16 -

- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sulle altre materie di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

L'Assemblea speciale è convocata dagli Amministratori della Cooperativa o dal Rappresentante comune, quando lo ritengano necessario ovvero quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il Rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la Cooperativa.

Il Rappresentante comune ha diritto di esaminare i Libri dei soci ed il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea della Cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

ART. 34 ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Essendo l'azione di partecipazione cooperativa uno strumento finanziario privo del diritto di voto, gli azionisti di tale categoria si riuniscono in assemblea speciale la cui convocazione compete al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ovvero al rappresentante comune.

Diritti ed obblighi del rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa sono stabiliti dalla legge.

L'assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca del rappresentante comune;
- b) approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società Cooperativa che possano pregiudicare i diritti della categoria;
- c) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) su ogni altro argomento che interessi la categoria.

L'assemblea speciale è convocata almeno annualmente per esprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione sull'attuazione dei programmi di sviluppo ed ammodernamento di cui al precedente art. 25. Detta assemblea, in ogni caso, può essere convocata tutte le volte che ve ne sia la necessità ovvero dietro richiesta di un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa.

L'assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa è governata dalle norme dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea della Cooperativa, in quanto applicabili e dall'apposito regolamento.

Al rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa, eletto per almeno un triennio con deliberazione dell'assemblea speciale, competono i seguenti diritti ed obblighi:

- a) tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con la Cooperativa;
- b) eseguire le deliberazioni adottate dall'Assemblea speciale;
- c) accedere, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali;
- d) assistere alle Assemblee della Cooperativa;
- e) impugnare le deliberazioni che pregiudichino i diritti della categoria.

- 17 -

In caso di assenza di nomina il rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa è nominato con decreto del Presidente del Tribunale su domanda degli amministratori della Cooperativa o di uno degli azionisti di partecipazione cooperativa.

L'azionista di partecipazione cooperativa, in assenza di quotazione ufficiale del titolo in mercati regolamentati, decade da tale sua qualifica, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., alla scadenza dei programmi di sviluppo ed ammodernamento.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 35 NOMINA – COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone da n. 3 a n. 9 consiglieri eletti dall'assemblea tra i soci della cooperativa. La determinazione del numero dei consiglieri spetta all'assemblea prima di procedere alla loro nomina.

I rappresentanti dei soci finanziatori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nel limite di un terzo del totale.

Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori delegati, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART. 36 COMPETENZE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci; devono inoltre documentare la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o precisare le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.

Il consiglio di amministrazione, nell'ambito delle sue funzioni generali, opera quale "comitato crediti", formulando gli indirizzi di politica creditizia ed a tal fine dotandosi di apposite "linee guida per la gestione del credito" approvate dall'Assemblea dei soci.

ART. 37 RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica o dal collegio sindacale. Ogni qualvolta si riunisce, nomina un segretario di seduta che può essere anche non consigliere e/o non socio.

- 18 -

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi a mezzo fax, posta elettronica, posta elettronica certificata non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

ART. 38 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avvenire nell'ambito della medesima categoria di socio ordinario o finanziatore.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 39 PRESIDENTE

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

ART.40 NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria. Il collegio sindacale viene nominato dall'assemblea e si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice Civile e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 del Codice Civile.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si

- 19 -

rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART.41 COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ART. 42 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta del collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il

- 20 -

corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Agli incaricati della revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART.43 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci ordinari che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 1 (un euro); il valore della partecipazione minima detenuta da ciascun socio è pari a € 50. Il valore della partecipazione minima detenuta da ciascun socio è pari a 50 (cinquanta) azioni per tutte le categorie di cooperative sociali e a 500 (cinquecento) azioni per tutte le altre categorie;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- d) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni destinate ai soci finanziatori di cui al titolo IV del presente statuto diversi da quello di cui ai precedenti punti b) e c);
- e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 44 primo comma punto a); e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- f) dalla eventuale riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui al successivo art. 44, primo comma punto h);
- g) dalla riserva straordinaria;
- h) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite del capitale sociale sottoscritto ed eventualmente assegnato.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento. La riserva divisibile di cui al precedente punto f) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori di strumenti finanziari.

ART.44 RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci ordinari, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci ordinari proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la

- 21 -

qualità e quantità.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento gratuito del numero di azioni di capitale sociale sottoscritte e versate;
- c) mediante emissione e distribuzione gratuita degli strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.

ART.45 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio sociale, redatto secondo le disposizioni di legge, al suo deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed alla sua pubblicazione sul proprio sito internet.

ART. 46 DESTINAZIONE DELL'UTILE

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 44 e successivamente sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 della L.59/1992;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci a titolo di ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 44;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;

- 22 -

- e) una eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci ordinari e sovventori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della Legge 59/1992;
- g) un'eventuale quota da destinare al fondo riacquisto azioni proprie;
- h) un'eventuale quota destinata alla riserva divisibile a favore dei possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci ordinari;
- i) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea che approva il bilancio potrà deliberare una destinazione di una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

* ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

* ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

L'assemblea che approva il bilancio potrà deliberare la destinazione di una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni, specificamente ed esclusivamente destinate alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale. In ogni caso, in presenza di azioni emesse in favore di soci finanziatori, qualora si deliberi la ripartizione dei ristorni ai soci ordinari, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare anche la destinazione degli utili a favore dei soci

- 23 -

finanziatori, entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo.

ART.47 ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI

Il consiglio d'amministrazione può disporre l'acquisto o il rimborso di azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART.48 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste all'art. 28, terzo comma, dello statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART.49 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti il rimborso delle azioni versate dai soci ordinari ed i conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati nonché l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

ART.50 CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci ordinari in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci ordinari;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo

- 24 -

della cooperazione.

ART.51 DISPOSIZIONI FINALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e della normativa specifica sulle cooperative, sulle imprese sociali e sugli enti del Terzo Settore, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica e del Terzo Settore.

F.to FRANCESCO ABBÀ

F.to GIUSEPPE GALLIZIA